



**Nota in materia di *par condicio*, delibera AGCOM 169/2017/CONS, relativa alle elezioni amministrative dell' 11 giugno 2017 ed eventuale turno di ballottaggio del 25 giugno 2017, per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali.**

Con decreto del ministro dell'Interno del 29 marzo 2017 è stata fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per **domenica 11 giugno 2017**. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 25 giugno 2017.

Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, i prefetti responsabili dei rispettivi uffici territoriali del Governo dislocati nelle province piemontesi hanno provveduto alla convocazione dei comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali riportati in ciascun decreto. A tal fine i Sindaci sono stati incaricati di dare avviso alla popolazione con manifesto, indicante il giorno ed i luoghi di riunione del corpo elettorale, che dovrà essere pubblicato il **45° giorno antecedente la data delle elezioni, così come previsto** dall'articolo 18 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 *Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali* e, pertanto, il **27 aprile 2017**.

In data 18 aprile 2017 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha pubblicato la delibera 169/17/CONS recante *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali fissate per il giorno 11 giugno 2017*.

Con la presente nota, pertanto, si intende brevemente richiamare l'attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti attraverso cui si attua la *par condicio* da parte delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

Nei **programmi di informazione** (telegiornali, giornali radio, notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica) le emittenti radiofoniche e televisive locali si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'indipendenza, dell'obiettività, della correttezza, dell'imparzialità, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento fra le diversi forze politiche, dell'equità e della pluralità dei punti di vista, nell'arco di una settimana.

Pur rimanendo salva per le emittenti la libertà di commento e critica, in queste trasmissioni è, **tuttavia, vietato fornire anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto, da limitarsi esclusivamente ai programmi di comunicazione politica ed ai messaggi elettorali autogestiti a pagamento (MAP) o messaggi elettorali autogestiti gratuiti (MAG).**

Con riferimento alla **comunicazione istituzionale**, secondo quanto disposto dall'art. 9 della legge 28/2000 e s.m.i., dalla data di convocazione dei comizi (27/4/2017) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (11 giugno 2017 con eventuale turno di ballottaggio del 25 giugno 2017), tutte le pubbliche Amministrazioni (nella fattispecie la Regione, le Città metropolitane, i Comuni e relativi consorzi e aziende), fermo restando il normale espletamento dell'attività istituzionale degli organi ed uffici dell'Ente, possono svolgere attività di comunicazione soltanto **in forma impersonale** e allorquando la comunicazione sia ritenuta dall'Ente **indispensabile** all'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Ai fini del rispetto del contenuto dell'articolo 9 della legge 28/2000 sono vietate le attività informative veicolate attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Pertanto, l'ambito del divieto non può essere circoscritto solo all'attività svolta attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione di massa (cartellonistica, convegni, spot radiotelevisivi), ma investe ogni attività di comunicazione che sia caratterizzata da un'ampiezza, capacità diffusiva e pervasività analoghe a quelle dei mezzi di informazione cui si rivolge la legge, vale a dire ogni attività di comunicazione esterna, quali che siano i mezzi tecnici ed organizzativi all'uopo usati – e quindi anche la comunicazione attraverso internet (cd. reti telematiche) – sempre che però tale attività per le sue caratteristiche sia suscettibile di arrecare pregiudizio al valore della parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale.

Relativamente ai **programmi di comunicazione politica** (tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste), le emittenti televisive e radiofoniche locali che intendono dedicare spazi a questo tipo di propaganda devono consentire una effettiva parità di condizione tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie ed al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito dello stesso

programma anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

La parità di condizioni deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

- I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
  - a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei Consigli comunali da rinnovare;

Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

- a) nei confronti dei candidati alla carica di sindaco;
- b) nei confronti delle liste o coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali.

Il tempo disponibile è ripartito per metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lett. a) per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lett. b).

L'eventuale assenza di un soggetto politico **non** pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, **ma non** determina un aumento dei tempi a essi spettanti. In tale caso, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

I calendari di queste trasmissioni devono essere comunicati almeno sette giorni prima, anche mezzo posta elettronica certificata, al Corecom ([corecom@cert.cr.piemonte.it](mailto:corecom@cert.cr.piemonte.it)) che ne informa l'Agcom.

Con riguardo ai **messaggi elettorali autogestiti a pagamento (MAP)**, le emittenti che intendono offrire questi spazi devono darne notizia mediante un avviso da mandare in onda, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. La messa in onda può far data dalla convocazione dei comizi elettorali e costituisce condizione essenziale per la diffusione dei MAP in periodo elettorale.

Per questi messaggi ogni emittente è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare e a tutti i soggetti politici devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi poiché si devono assicurare condizioni economiche uniformi.

Verbalmente o in sovrimpressione, secondo la tipologia dell' emittente radiofonica o televisiva, deve essere comunicata la natura del messaggio: "Messaggio elettorale a pagamento" e indicato il soggetto politico committente.

Relativamente ai **messaggi elettorali autogestiti gratuiti (MAG)**, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella della chiusura della campagna elettorale, le emittenti radio-televisive locali possono trasmettere i MAG.

Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della delibera 169/17/CONS le emittenti radiotelevisive locali che intendono trasmettere i MAG sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della sopra citata delibera.

I soggetti politici interessati a trasmettere i MAG, fino al giorno di presentazione delle candidature, devono osservare le modalità previste all'art 4, comma 2 della delibera 169/17/CONS.

In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni sin qui richiamate.